

28/03/2025

Piano di ristrutturazione: l'omologa detta i tempi per la nota di credito

Di Alessandro Carlesimo

L'Amministrazione finanziaria, nella recente risposta all'[interpello n. 79/2025](#), è tornata ad analizzare i **presupposti di legge** necessari per l'emissione della nota di variazione in diminuzione dell'imponibile di operazioni effettuate nei confronti del debitore assoggettato a una delle procedure previste dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019) e, segnatamente, in pendenza di un **piano di ristrutturazione ex artt. 64-bis e ss.**.

In via preliminare, giova ricordare che il diritto di emettere una nota di variazione in diminuzione dell'imponibile, con facoltà di **portare in detrazione l'imposta**, è regolato dall'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#) (Decreto Iva) e **compete nelle ipotesi tassativamente previste dal dettato normativo**.

La disposizione distingue due principali fattispecie. La prima fa riferimento alla casistica connessa al "venir meno" dell'operazione a seguito di recesso, risoluzione, revoca rescissione o simili **cause di scioglimento del vincolo contrattuale**. L'altra fattispecie attiene invece alle ipotesi di **mancato incasso del corrispettivo nel contesto della procedura concorsuale o della procedura esecutiva individuale**.

Focalizzandosi sul caso della **controparte insolvente assoggettata alla procedura concorsuale**, la norma regolamenta specificamente le ipotesi enucleate nella previgente legge fallimentare (fallimento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato, concordato preventivo e amministrazione straordinaria) senza richiamare invece i nuovi strumenti di regolazione della crisi previsti dal nuovo Codice, tra cui anche il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

L'attuale configurazione della norma non è dunque coordinata con il nuovo assetto di regole e strumenti introdotti dal nuovo Codice della crisi. A tal proposito, la Legge delega di riforma fiscale si propone di sopperire a tale asincronia prevedendo che venga **estesa la detrazione mediante nota di credito in presenza dei nuovi istituti della crisi d'impresa**. In attesa dell'attuazione della suddetta estensione, l'Agenzia delle Entrate è stata interpellata al fine di **comprendere quale sia il dies a quo per la detrazione dell'imposta** applicata al credito interessato dalla procedura di risanamento.

L'Agenzia delle Entrate ha concluso che, nell'ipotesi di un **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**, il diritto all'emissione della nota di variazione in diminuzione è subordinato alla conclusione dell'accordo e, limitatamente all'importo falcidiato, **decorra dal decreto di omologa del piano**.

D'altronde, soltanto il **provvedimento di omologazione del Tribunale** rende noti e certi tutti gli elementi volti consentire il calcolo definitivo dell'importo da indicare nella nota di credito da emettere in base all'effettiva misura del credito falcidiato.

Tale interpretazione, precisa l'Agenzia, è in piena sintonia con i principi unionali che sanciscono la **neutralità dell'imposta** escludendo che l'impresa, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, possa rimanere incisa dell'imposta versata all'erario. Altresì, viene richiamata la sentenza **la Corte di Giustizia UE, causa C246/16**, in cui si riconosce che la rettifica in diminuzione è, in linea generale,

esercitabile ogni qualvolta sussista l'**esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato**, fermo restando l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento laddove, in un momento successivo, il corrispettivo oggetto di falcidia sia pagato, in tutto o in parte.